



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

Provincia di Udine

Via Nuova 100

33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)

Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215

sito web:comune.sanvitodifagagna.ud.it

e-mail:ragioneria.com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021

N. 2 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021 , il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
p.id. Fabbro Michele	Presidente del Consiglio	Presente
Righini Angela	Vice Presidente del Consiglio	Presente
ing. Sinigaglia Andrea	Componente del Consiglio	Presente
PONTELLO DAVID	Componente del Consiglio	Presente
FASANO MICHELA	Componente del Consiglio	Presente
PONTELLO INGRID	Componente del Consiglio	Presente
CAGGESE MASSIMO	Componente del Consiglio	Presente
FABBRO ALESSANDRO	Componente del Consiglio	Presente
COPETTI PAOLO	Componente del Consiglio	Presente
VARUTTI NARCISO	Componente del Consiglio	Presente
PISU FEDERICA	Componente del Consiglio	Assente
BAGATTO ALFONSO	Componente del Consiglio	Presente
BURELLI MERI	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Petrillo dott. Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fabbro p.id. Michele nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Legge 27.12.1997 n. 449 art. 48 comma 10 come modificato dalla Legge 16.06.1998 n. 191 art. 1 comma 10 e con D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni è stata istituita l'addizionale provinciale e comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- con deliberazione consiliare 2 del 8 febbraio 2007 veniva istituita la compartecipazione all'addizionale Irpef nella misura di 0,4 (zero/quattro) punti percentuali per l'anno 2007 e nel contempo veniva approvato il regolamento comunale per la variazione dell'aliquota stessa;
- con atto consiliare n. 8 del 30.06.2015, è stata modificata parzialmente con delibera del 26.11.2015 n. 42; venivano modificate le aliquote;
- l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) come modificato in ultimo dall'art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016, 2017 e 2018, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe deliberate per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e per tale motivo per gli anni 2016, 2017 e 2018 è stata pertanto confermata l'aliquota nella misura deliberata per l'anno 2015;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 4 del 09.06.2020 avente ad oggetto “CONFERMA DELLE ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. ANNO 2020 - ART. 1 COMMA 142 DELLA LEGGE 296 DEL 2006.” con la quale è stato deliberato di mantenere per l'anno 2020 l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dal D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 come delineato nella sottostante tabella:

SCAGLIONE IMPONIBILE	ALIQUOTA %
da € 0,00 a € 15.000,00	0,39
da € 15.001,00 a € 28.000,00	0,40
da € 28.001,00 a € 55.000,00	0,45
da € 55.001,00 a € 75.000,00	0,55
oltre a € 75.001,00	0,70
SOGLIA DI ESENZIONE € 7.500,00	0,00

DATO ATTO che nell'esercizio 2020 sono state mantenute le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in vigore nell'esercizio 2019;

CONSIDERATO che le esigenze di equilibrio di bilancio di previsione 2021-2023 e la volontà di garantire gli attuali servizi alla collettività non consentono la riduzione delle aliquote già in vigore nell'esercizio precedente;

RICORDATO che l'art.1 c.11 del D.L. n.138 del 13.08.2011 convertito dalla legge n.148 del 14.09.2011, come modificato dalla legge n.214 del 22.12.2001 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'addizionale comunale IRPEF, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i comuni di tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Irpef, dalla legge statale, secondo criteri di progressività;

RICHIAMATO l'art.1, comma 169 della legge 296 del 27.12.2006 – che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno*

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art.1, comma 3. del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 così come sostituito dall'art.11, della legge 18.10.2001, n. 383, con il quale si dispone che le deliberazioni comunali relative alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito informatico denominato www.finanze.gov.it e la pubblicazione è effettuata a cura dell'ufficio federalismo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATO l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione riferito al triennio successivo;

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n. 13 del 18.01.2021 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021 ed ha contestualmente autorizzato per detti enti l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;

CONSIDERATO che l'articolo 30, comma 41, del Decreto legge 22 marzo 2021, n.41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generalen.70 del 22-03-2021) e in vigore dal 23 marzo 2021, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;

VISTO il D.M. 31.05.2002 contenente le procedure di pubblicazione sul sito informatico indicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 42 lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e considerato che la presente **CONFERMA** le aliquote dell'addizionale per il Comune di San Vito di Fagagna in vigore nel 2020;

VISTA la Legge 178 del 30/12/2020 (Legge di bilancio 2021);

VISTA la L.R. n.26 del 30/12/2020 (Legge regionale di stabilità 2021);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Il sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, dopodichè cede la parola al vice sindaco per le spiegazioni.

Righini spiega la delibera precisando che si tratta di una conferma delle aliquote degli anni precedenti.

Varutti si rammarica dicendosi non d'accordo con queste continue gabelle.

Bagatto fare cassa in questo momento non serve anche se è da fare.

CON voti favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 1 Varutti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di CONFERMARE per l'anno 2021 l'**addizionale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dal D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 come delineato nella sottostante tabella:

SCAGLIONE IMPONIBILE	ALIQUOTA %
da € 0,00 a € 15.000,00	0,39
da € 15.001,00 a € 28.000,00	0,40
da € 28.001,00 a € 55.000,00	0,45
da € 55.001,00 a € 75.000,00	0,55
oltre a € 75.001,00	0,70
SOGLIA DI ESENZIONE € 7.500,00	0,00

2. Di mantenere una soglia di esenzione dall'aliquota ordinaria, per soglie di reddito imponibili ai fini dell'addizionale comunale inferiore ai € 7.500,00.

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda a dargli puntuale esecuzione (pubblicazione obbligatoria nei siti stabiliti per legge) nonché massima diffusione mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune.

4. Di trasmettere, altresì, copia della presente al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate -.

Per distinta votazione e con la seguente votazione:

favorevoli 11

contrari 0

astenuti 1 Varutti

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 24.05.2004 n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIATERESA MELISSANO in data 26 aprile 2021.

Mariateresa dott.ssa Melissano

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Fabbro p.id. Michele

Il Segretario
F.to Petrillo dott. Angelo Raffaele

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/05/2021 al 19/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Vito di Fagagna, li 05/05/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Zucchiatti Sergio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 30/04/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Zucchiatti Sergio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento